



COMUNE DI FOLIGNO

AREA SERVIZI FINANZIARI

Contratto quadro Interest Rate Swap, Opzione Cap, Opzione Floor ed Opzione Collar

Oggi 18 giugno 2003 in Foligno, fra il Comune di Foligno, nella persona della Dott.ssa Maria Angela Lucarelli nata a Camerino il 29/11/48, in qualità di Dirigente dell'Area Servizi Finanziari del Comune di Foligno (di seguito: l'Ente)

e
la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Filiale di Foligno, nella persona del Dott. Fabio Massimo Castellani, nella sua qualità di Direttore Titolare della Filiale medesima (di seguito: la Banca), al presente atto autorizzato in forza di procura, con la presente scrittura privata redatta in triplice originale da valere ad unico effetto di legge,

PREMESSO CHE:

- a) l'Ente, con delibera consiliare n. 53 in data 16/04/03 esecutiva a tutti gli effetti di legge, ha approvato il bilancio annuale di previsione al quale, ai sensi dell'art. 170 del citato D. Lgs.vo n. 267/2000, è allegata la relazione previsionale e programmatica, in cui vengono illustrate le caratteristiche generali dei contratti di cui alla precedente lettera di questa premessa, nonché gli obiettivi perseguiti in termini di razionalizzazione della gestione finanziaria dell'Ente;
- b) in conformità a quanto sopra, l'Ente, con successiva determina n. 804 del 17/06/03, esecutiva a tutti gli effetti di legge, ha stabilito di concludere con la Banca uno o più contratti, del tipo indicato nel titolo del presente atto, a fronte dell'offerta della Banca stessa in data 05/06/03, che al presente atto si allega sotto la lettera "A"; tali contratti saranno conclusi alle migliori condizioni di mercato, secondo le valutazioni che la Banca effettuerà nell'interesse dell'Ente;
- c) nella delibera di Giunta Comunale n. 211 del 06/06/03 si è inoltre dato atto che i contratti di cui alla precedente lettera b) hanno per oggetto finanziamenti effettivamente sussistenti e, in particolare, quelli considerati ai fini della redazione dello "Studio di Fattibilità" redatto in data 05/02/03 dalla Banca qui allegato sotto la lettera "B", rimanendo esclusa la possibilità d'operare su valori figurativi, come pure la possibilità di concludere più contratti, con più intermediari, a valere sul medesimo finanziamento;
- d) in detta delibera si è altresì attestato e dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58 concernente la disciplina degli intermediari finanziari (Delibera CONSOB n. 11522 del 1/7/98 con le successive modificazioni) che gli Organi

e Dirigenti dell'Ente sono forniti della necessaria esperienza per la valutazione di ogni e qualsiasi rischio connesso alle operazioni in strumenti finanziari derivati sopra indicate;

e) che a tal fine l'Ente e la Banca hanno reciprocamente dichiarato la propria disponibilità a concludere il presente contratto-quadro, diretto a regolare i futuri specifici contratti, che saranno di volta in volta stipulati tra l'Ente e la Banca.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Validità delle premesse e oggetto del contratto-quadro. Stipulazione dei contratti specifici.

1.1. - Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto-quadro, che ha per oggetto la stipula delle clausole, patti e condizioni che automaticamente regoleranno i contratti specifici che saranno di volta in volta conclusi tra l'Ente e la Banca per Interest Rate Swap e/o Opzioni di tipo Cap, Floor e Collar, nel corso della durata del presente contratto-quadro. Ciascuna delle parti dichiara che le situazioni e le esigenze nelle stesse rappresentate sono vere e reali, obbligandosi ciascuna a tenere indenne l'altra da qualsiasi danno, spesa, perdita o costo in qualsiasi modo connessi e conseguenti alla non veridicità, comunque fatta valere o accertata, delle dichiarazioni effettuate. Eventuali successivi mutamenti delle esigenze e motivazioni che hanno indotto le parti a concludere l'accordo e ciascun contratto non influiscono e non hanno effetto alcuno sulla validità e sull'efficacia dei singoli contratti.

1.2. - La stipula di ciascun contratto specifico potrà avvenire anche mediante semplice comunicazione telefonica registrata dalla Banca. Ad essa farà, comunque, seguito la lettera di ordine dell'Ente, compilata in conformità all'offerta da parte della Banca, a sua volta seguita dalla comunicazione della Banca all'Ente dell'avvenuta esecuzione dell'operazione. Per tali comunicazioni verranno utilizzati gli schemi a suo tempo allegati alla determina n. 804 del 17/06/03 di cui alla premessa e pure qui allegati sotto le lettere "C" e "D".

Il contratto specifico, così stipulato, sarà regolato da quanto in esso specificamente disposto e dal presente contratto-quadro.


Articolo 2 - Definizioni.

2.1. - Le definizioni degli elementi precisati nei contratti specifici, nonché dei termini contenuti nel presente contratto-quadro sono le seguenti: -

CONTRATTO INTEREST RATE SWAP

A) per "base di calcolo" la metodologia, al fine della determinazione dell'importo periodico della componente Banca o Ente, di conteggio della durata del periodo tasso parametro Banca o Ente. Qualora nei contratti specifici sia indicata come base di calcolo:

- "Giorni effettivi/360", la durata del periodo di tasso rilevante sarà pari al numero dei giorni effettivamente esistenti in ogni periodo del tasso parametro Ente o Banca, diviso per 360;



- "30/360" o "360/360", la durata sarà pari al numero dei giorni esistenti in ogni periodo tasso parametro Ente o Banca calcolati sulla base di un anno di 360 giorni costituito da 12 mesi di 30 giorni ciascuno diviso per 360. Tuttavia qualora l'ultimo giorno del periodo del tasso parametro Ente o Banca sia il trentunesimo giorno di un mese, ma il primo giorno del periodo di tasso parametro Ente o Banca sia diverso dal trentesimo o trentunesimo giorno di un mese, il mese che include tale giorno sarà considerato di 31 giorni. Inoltre qualora l'ultimo giorno del periodo di tasso parametro Ente o Banca sia l'ultimo giorno del mese di febbraio, il mese di febbraio sarà considerato per i giorni effettivi di durata dello stesso (28 o 29).

- "30E/360", la durata sarà pari al numero dei giorni esistenti in ogni periodo del tasso parametro Banca o Ente, calcolati sulla base di un anno di 360 giorni costituito da 12 mesi di 30 giorni ciascuno, diviso per 360. Tuttavia qualora per l'ultimo dei periodi del tasso parametro Ente o Banca la scadenza finale sia l'ultimo giorno del mese di febbraio, il mese di febbraio sarà considerato per i giorni effettivi di durata dello stesso (28 o 29).

B) per "data iniziale" s'intende la data di decorrenza d'ogni singolo contratto specifico;

C) per "debitore tasso parametro" s'intende la Banca o l'Ente di volta in volta indicato nei contratti specifici, tenuto agli adempimenti previsti negli artt. 3 e 9;

D) per "divisa contrattuale" s'intende la divisa nella quale è espresso l'importo di riferimento;

E) per "giorno lavorativo" s'intende qualunque giorno lavorativo bancario sulla piazza indicata nel contratto specifico. Qualora una qualunque scadenza contrattuale non si verifichi in un giorno lavorativo, detta scadenza s'intende prorogata al giorno lavorativo immediatamente successivo o anticipata al giorno lavorativo immediatamente precedente secondo quanto specificato nel contratto specifico;



F) per "importo di riferimento" s'intende l'importo con riguardo al quale le parti intendono parametrare le rispettive prestazioni derivanti da ciascun contratto specifico;

G) per "importo periodico della componente Ente" s'intende l'importo risultante dall'applicazione all'importo di riferimento del tasso parametro Ente, per la durata del relativo periodo secondo la base del tasso parametro Ente;

H) per "importo periodico della componente Banca" s'intende l'importo risultante dall'applicazione all'importo di riferimento del tasso parametro Banca, per la durata del relativo periodo secondo la base del tasso parametro Banca;

I) per "periodo" del tasso parametro Banca o Ente s'intende ciascuno dei periodi di tempo nei quali, con riguardo al tasso parametro Banca o Ente, è suddivisa la durata del contratto specifico, periodi che decorreranno dalla data iniziale e termineranno ciascuno il giorno immediatamente precedente a quello d'inizio del periodo successivo, tranne l'ultimo periodo che terminerà alla scadenza finale;

L) per "scadenza periodica" del tasso parametro Banca o Ente s'intende l'ultimo giorno lavorativo di ciascun periodo del tasso parametro Banca o Ente, tranne l'ultimo periodo;

 _____ 

- M) per "scadenza finale" s'intende la data di scadenza dell'ultimo periodo;
- N) per "tasso parametro Ente" s'intende il tasso percentuale - fisso o variabile-nominale annuo determinato nei contratti specifici, in base a cui si determineranno gli importi dovuti dall'Ente; in caso di tasso variabile, questo viene determinato nei contratti specifici, utilizzando uno o più parametri espressamente indicati negli stessi;
- O) per "tasso parametro Banca" s'intende il tasso percentuale - fisso o variabile - nominale annuo determinato nei contratti specifici, in base a cui si determineranno gli importi dovuti dalla Banca; in caso di tasso variabile, questo viene determinato nei contratti specifici, utilizzando uno o più parametri indicati negli stessi;
- P) per "valore di mercato" o "*mark-to-market*" s'intende il valore risultante dall'applicazione dei criteri fissati all'art. 8 ai fini dell'esercizio del diritto di recesso.

CONTRATTI OPZIONE CAP, FLOOR, COLLAR

- AA) per "acquirente" e "venditore" o "parte acquirente" o "parte venditrice" s'intendono le parti indicate come tali nel contratto specifico di Opzione Cap, Floor o Collar;
- BB) per "Data Finale" s'intende la data di scadenza del contratto di Opzione Cap, Floor o Collar;
- CC) per "data pagamento premio" s'intende la data fissata nel contratto specifico di Opzione Cap, Floor o Collar in cui dovrà essere effettuato il pagamento del Premio;
- DD) per "date pagamento" e "date pagamento importi contrattuali" s'intendono le date fissate nei contratti specifici di Interest Rate Swap nonché di Opzione Cap, Floor o Collar per il pagamento da parte della Banca o dell'Ente, a seconda dei casi, della somma dovuta in dipendenza dei contratti specifici;
- EE) per "premio" s'intende il prezzo dell'opzione eventualmente previsto nei contratti specifici di Opzione Cap, Floor e Collar;
- FF) per "tasso Cap" s'intende il tasso di riferimento indicato nei contratti di Opzione Cap o Collar da utilizzare per calcolare l'importo contrattuale.
- GG) per tasso "Floor" s'intende il tasso di riferimento indicato nei contratti di Opzione Floor o Collar da utilizzare per calcolare l'importo contrattuale;
- HH) per "tasso variabile" quello indicato nei contratti specifici;
- II) per "importo contrattuale" s'intende, nel caso di contratti di opzione Cap e Floor, la somma che il Venditore s'impegna a versare all'Acquirente a ciascuna data di pagamento corrispondente alla eventuale differenza positiva a tale data tra:
- l'importo periodico tasso variabile e l'importo periodico tasso Cap, nel caso di contratto di opzione Cap;
 - l'importo periodico tasso Floor e l'importo periodico tasso variabile, nel caso di contratto di opzione Floor.

Nel caso di contratti d'opzione Collar: la somma che il Venditore o l'Acquirente s'impegnano a pagare a ciascuna data di pagamento degli importi contrattuali, corrispondente:


- nel caso del Venditore, alla eventuale differenza positiva a tale data tra l'importo periodico tasso variabile e l'importo periodico del tasso Cap;



- nel caso dell'Acquirente alla eventuale differenza positiva a tale data tra l'importo periodico
- tasso Floor e l'importo periodico tasso variabile.

Articolo 3 - Obblighi derivanti dai singoli contratti.

- 3.1. - Con la stipula di ciascun contratto specifico, le parti si obbligano, nel caso di contratto per Interest Rate Swap, reciprocamente ad eseguire dei pagamenti, il cui ammontare ed i cui termini saranno definiti all'interno dei singoli documenti integranti detto contratto specifico, e cioè, la lettera d'ordine dell'Ente congiuntamente alla lettera di conferma dell'avvenuta operazione da parte della Banca.
- 3.2. - La Banca dovrà pagare all'Ente una somma pari all'importo periodico della componente Banca per ciascun periodo del tasso parametro Banca; l'Ente dovrà pagare alla Banca una somma pari all'importo periodico della componente Ente per ciascun periodo del tasso parametro Ente.
- 3.3. - Allorquando la scadenza del periodo del tasso parametro Ente venga a coincidere con la scadenza del periodo del tasso parametro Banca, la liquidazione degli importi periodici sarà effettuata in via differenziale. In tal caso, l'Ente dovrà pagare alla Banca un importo pari alla differenza tra l'importo periodico della componente Ente e l'importo della componente Banca, qualora l'importo periodico della componente Ente sia superiore al relativo importo periodico della componente Banca; per contro, la Banca dovrà pagare all'Ente un importo pari alla differenza tra l'importo periodico della componente Banca e l'importo periodico della componente Ente, qualora l'importo periodico della componente Banca sia superiore al relativo importo periodico della componente Ente.
- 3.4. - Nel caso di stipula di contratto specifico di Opzione Cap o Floor, il venditore si obbliga a corrispondere all'acquirente la somma corrispondente all'importo contrattuale, a ciascuna data di pagamento degli importi contrattuali, quando l'importo periodico del tasso parametro variabile, risulti superiore all'importo periodico del tasso Cap, nel caso di Opzioni di tipo Cap o inferiore all'importo periodico del tasso Floor, nel caso di Opzioni di tipo Floor.
- 3.5. - Nel caso di stipula di contratto specifico di Opzione di tipo Collar, il venditore si obbliga a pagare all'acquirente a ciascuna data di pagamento degli importi contrattuali, la somma corrispondente all'importo contrattuale, qualora l'importo periodico del tasso parametro variabile sia superiore a quello del tasso Cap; qualora l'importo periodico del tasso Floor sia invece superiore a quello del tasso parametro variabile, l'acquirente si obbliga a pagare al venditore, a ciascuna data di pagamento degli importi contrattuali, una somma corrispondente all'importo contrattuale.
- Qualora le date di pagamento degli importi contrattuali stabilite nel contratto specifico per acquirente e venditore vengano a coincidere, la liquidazione degli importi dovuti sarà effettuata in via differenziale.
- 3.6. - Il pagamento delle somme dovute in base ai precedenti commi dovrà essere effettuato nella divisa contrattuale, con valuta e disponibilità alla data della relativa scadenza.
- 3.7. - Gli importi periodici oggetto di liquidazione maturano giorno per giorno e



vanno intesi in modo unitario, quale espressione di un'unica posizione debitoria o creditoria, anche se determinati in base ad una serie di parametri - che costituiscono semplici modalità di calcolo senza autonoma rilevanza - ed anche se liquidati con periodicità diverse, essendo oggetto del contratto esclusivamente il conseguimento del differenziale tra le somme corrisposte.

Articolo 4 - Aleatorietà dei contratti specifici.

4.1. - Le parti si danno reciprocamente atto, ad ogni e qualsiasi effetto, della natura aleatoria dei contratti specifici, in quanto il valore di mercato di tali contratti può essere soggetto ad imprevedibili variazioni, comportando pertanto un elevato rischio in termini economici.

4.2. - L'Ente dà atto che il presente contratto e quelli specifici che potranno essere stipulati ai sensi del presente, saranno formalizzati al solo scopo di gestire le posizioni finanziarie relative a prestiti o investimenti dell'Ente e non per fini di speculazione.

Articolo 5 - Calcolo degli importi e pagamenti

5.1. - La rilevazione dei tassi d'interesse e d'ogni altro parametro indicato per ciascun contratto, così come ogni calcolo dei relativi importi, saranno effettuati dalla Banca, che comunicherà tempestivamente all'Ente quanto necessario per l'adempimento delle obbligazioni previste da ciascun contratto.

5.2. - Le comunicazioni di cui al comma precedente, relative alle somme dovute in base a ciascun contratto, formano piena prova, salvo errore manifesto, nei confronti delle parti.

5.3. - I pagamenti dovranno essere effettuati nella divisa contrattuale indicata nel presente Contratto e non potranno essere eseguiti con banconote estere.

5.4. - I pagamenti a favore della Banca saranno effettuati presso la Banca stessa, Filiale di Foligno, a regolamento del contratto.


A tale scopo l'Ente s'impegna a impartire in tempo utile apposito ordinativo al Tesoriere, ai fini di garantire il rispetto dell'obbligo contrattuale previsto all'art. 3.6, che precede. L'Ente autorizza, altresì, irrevocabilmente sin da ora la Banca stessa, se Tesoriere, a procedere all'addebito dei relativi importi.

I pagamenti a favore dell'Ente saranno effettuati presso la Banca titolare del servizio di tesoreria dell'Ente ovvero presso la Cassa di Risparmio di Foligno S.p.A.

Articolo 6 - Interessi moratori, spese ed oneri accessori

6.1. - Qualora il pagamento delle somme dovute in base a ciascun contratto fosse ritardato, saranno dovuti interessi moratori, a far data dal giorno previsto per il pagamento compreso fino a quello dell'effettivo pagamento escluso, ad un tasso pari al tasso parametro della parte inadempiente maggiorato di due punti percentuali, calcolati sulla base di un anno di 360 giorni.

Gli interessi decorreranno di diritto, senza necessità di preventiva costituzione in mora, fermo restando il diritto della parte adempiente di richiedere la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 9.



6.2 - Le somme dovute dalle parti in base a ciascun contratto devono essere pagate senza deduzioni di sorta per imposte, tasse, oneri, spese di qualsivoglia natura e pertanto l'importo da corrispondere deve, in ogni caso, essere aumentato in misura che, una volta operate tali deduzioni, l'importo effettivamente pagato sia pari a quello contrattualmente dovuto.

Articolo 7 - Obblighi informativi

7.1. - Fin tanto che vi siano in essere contratti e fino alla totale estinzione delle ragioni di credito dagli stessi derivanti, l'Ente è tenuto a rimettere alla Banca, entro trenta giorni dalla sua richiesta, il bilancio di previsione, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale, il conto del bilancio, il conto economico, il conto del patrimonio, nonché gli altri documenti contabili che essa ritenga necessari ai fini della valutazione del rischio.

7.2. - L'Ente è tenuto ad informare, di sua iniziativa, la Banca circa l'eventuale estinzione anticipata o rinegoziazione delle condizioni economiche dei finanziamenti in ordine ai quali sono stati conclusi contratti specifici.

7.3. - La Banca, avvalendosi della propria controllata Monte Paschi Finance Banca Mobiliare S.p.A., con sede legale in Siena, via Nino Bixio n. 2, iscritta al Registro delle Imprese di Siena, Codice fiscale. N .80035550153 e Partita IVA n.01028240529, Codice banca: 3163.3, società facente parte del Gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena, effettuerà il costante monitoraggio "*mark-to-market*" delle operazioni concluse, conferendole il mandato di comunicarne direttamente all'Ente i risultati con periodicità trimestrale.

A tal fine l'Ente autorizza la Banca a comunicare alla predetta mandataria Monte Paschi Finance Banca Mobiliare S.p.A. tutti i dati dell'operazione conclusa, autorizzandone il trattamento anche ai sensi della legge 31.12.1996 n°675.

Articolo 8 - Recesso dal contratto specifico

8.1. - La Banca può recedere dai contratti posti in essere ai sensi del presente accordo in caso di dichiarazioni o affermazioni non veritiere o non corrette da parte dell'Ente o al prodursi di eventi che, a suo insindacabile giudizio e, comunque, sulla base di una valutazione del rischio condotta sugli elementi di cui all'articolo che precede, incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica dell'Ente, in modo tale da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione. Tale facoltà sarà esercitata con riferimento a tutti i predetti contratti in essere.

La Banca può altresì recedere dai suddetti contratti al verificarsi della estinzione o rinegoziazione previste al precedente art.7.2.

8.2. - Qualora la Banca intenda avvalersi delle menzionate facoltà, deve darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Ente. Il recesso ha efficacia dalla data del ricevimento della raccomandata di cui sopra.

L'esercizio di tali facoltà comporterà, con esclusione di qualsivoglia penale, la liquidazione del valore di mercato (cd. "*mark-to-market*") riferito alla durata residua, a far data dal momento di efficacia del recesso.



La Banca calcolerà tale valore di mercato sulla base della media aritmetica dei valori corrispondenti forniti da tre primari operatori del mercato degli strumenti finanziari derivati, in base a modelli matematici di uso comune nel mercato medesimo.

La scelta di tali operatori verrà effettuata dalla Banca medesima, ove manchi l'accordo delle parti.

Tale valore potrà essere a credito dell'Ente o della Banca.

8.3 - L'Ente può esercitare analogha facoltà di recesso dal contratto specifico posto in essere in base al presente contratto quadro, in qualsiasi momento e senza necessità di addurre alcuna motivazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con effetto dalla data di ricezione della stessa. L'esercizio di tale facoltà comporterà, con esclusione di qualsivoglia penale, la liquidazione del valore di mercato (cd. "mark-to-market") con le modalità di cui al comma che precede.

8.4. - La data di ricevimento della comunicazione di recesso è considerata, con riferimento a ciascun contratto, come scadenza del periodo in corso e come scadenza finale a tutti gli effetti previsti dal presente accordo.

Articolo 9 - Diffida ad adempiere e risoluzione

9.1. - In caso di mancato pagamento, a scadenza, in tutto o in parte, di qualsiasi importo dovuto in base a ciascun contratto, la parte adempiente può intimare all'altra parte, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di adempiere a tali obbligazioni corrispondendo anche gli interessi moratori di cui all'art. 6, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, fermo restando che, trascorso inutilmente tale termine, il contratto s'intenderà risolto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile. La parte adempiente può inoltre richiedere con la stessa comunicazione ed i medesimi effetti, lo scioglimento di tutti i contratti posti in essere ai sensi del presente accordo, che si verificherà qualora persista l'inadempimento per il quale è stata intimata la diffida stessa.

9.2. - La mancata osservanza del termine prescritto dal precedente comma del presente articolo produce, anche nell'ipotesi in cui sia stata esercitata la facoltà prevista nell'ultima parte di detto comma, gli effetti stabiliti dall'ultimo comma dell'art. 8, restando inteso che il ritardato o mancato pagamento in tutto o in parte di qualsiasi importo dovuto in base a ciascun contratto deve ritenersi comunque rilevante, ai sensi dell'art. 1455 codice civile, per la risoluzione dei contratti.

9.3. - In caso di risoluzione, la parte in capo alla quale si è verificato l'evento risolutivo è tenuta, per tutti i contratti risolti, al pagamento della liquidazione del valore di mercato, o "mark-to-market", come regolato nel comma 8.3 dell'articolo che precede.

Articolo 10 - Commissioni

10.1. - Non sono dovute commissioni dall'Ente alla Banca.



Articolo 11 - Divieto di cessione

11.1. - I contratti e i diritti da essi derivanti non sono cedibili senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte.

Articolo 12 - Disposizioni varie

12.1.- Le parti si dichiarano reciprocamente che sono state assunte le necessarie deliberazioni per stipulare e dare esecuzione al presente accordo e che questo è vincolante e impegnativo per ciascuna di esse e non viola disposizioni di altri contratti da esse stipulati o altri divieti che ad esse incombono.

12.2. - L'omesso o ritardato esercizio di qualsiasi diritto derivante dal presente accordo e da ciascun contratto non può essere interpretato come rinuncia al relativo diritto, né impedire il suo successivo esercizio.

12.3. - Per quanto non specificato nel presente contratto-quadro, in particolare relativamente alla prestazione offerta dalla Banca all'Ente, si rimanda alle proposte della Banca, nonché alle comunicazioni, mezzo fax, che perverranno successivamente alla stipula del presente contratto.

Articolo 13 - Conclusione dei contratti specifici

13.1. - I contratti, conformemente a quanto previsto al precedente art. 1.2 vengono conclusi attraverso lo scambio degli ordini e delle conferme, sulla base del modello di contratto specifico qui allegato.

In caso di discordanza tra quanto contenuto negli ordini e nelle conferme e quanto disposto dal presente accordo, prevale quanto contenuto nelle conferme.

Articolo 14 - Comunicazioni.

14.1 - Le comunicazioni a mezzo telefax, lettera semplice o raccomandata con avviso di ricevimento, previste dal presente accordo devono essere inviate ai seguenti indirizzi:


Ente: Comune di Foligno – Area Servizi Finanziari – Viale Umbria, 36 – 06034 Foligno (PG) – Fax. 0742/347149.

Banca: Monte dei Paschi di Siena S.p.A. filiale di Foligno – Via Cesare Battisti, 17 – 06034 Foligno (PG) – Fax. 0742/340281

Ogni variazione del proprio indirizzo o numero telefax deve essere comunicata alla controparte.

Articolo 15- Durata dell'accordo.

15.1. - Il presente accordo è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedere dandone comunicazione all'altra a mezzo lettera raccomandata con



avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto dalla data di ricezione della relativa comunicazione, ferma restando l'applicazione dell'accordo ai contratti in corso al momento della ricezione della predetta comunicazione.

Articolo 16 - Legge applicabile e giurisdizione

16.1. - Il presente accordo ed i relativi contratti sono regolati dalla legge italiana e sottoposti alla giurisdizione del Giudice italiano.

Qualunque controversia, anche di natura interpretativa, derivante dal presente accordo, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva dell'autorità giudiziaria ordinaria, competente per territorio.

Articolo 17 - Testo dei contratti

17.1. - L'Ente e la Banca si danno atto che le clausole e condizioni tutte del presente atto e dei contratti specifici sono state singolarmente negoziate e concordate da entrambi i contraenti e, in particolare, che l'Ente ha sottoposto preventivamente ogni contratto e documento all'esame dei propri organi competenti in materia economico finanziaria di cui è provvisto.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di Foligno

COMUNE DI Foligno

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI FINANZIARI

(Dr. *Lucarelli Maria Angela*)

